

N.      prot.

Ai capigruppo consiliari

N. 19 Reg.

Al Collegio Interno



# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

## Deliberazione originale della Giunta Comunale

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione con l'Università degli Studi di Trento per tirocinio di formazione e orientamento rivolto agli studenti e a neolaureati dell'Ateneo.


L'anno **duemiladodici** il giorno **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **17.00** e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
PASINATO SILVIA	SINDACO	X	
MIOTTI EGISTO	VICE - SINDACO	X	
TESSAROLO MARCELLINO	ASSESSORE	X	
MANOCCHI SIMONE	ASSESSORE	X	
STRAZZABOSCO CORRADO	ASSESSORE	X	
TOSATTO DAVIDE	ASSESSORE	X	
ZONTA MARCO	ASSESSORE	X	
TONIOLO ALBERTO ANTONIO	ASSESSORE		X

e con la partecipazione del Segretario Generale **Schiavone dott. Giuseppe**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<input checked="" type="checkbox"/>	Servizio Affari Generali	L'Assessore ai Servizi Sociali Tessarolo Marcellino
<input type="checkbox"/>	Servizio Economico - Finanziario	
<input type="checkbox"/>	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata	
<input type="checkbox"/>	Servizio Lavori Pubblici	
<input type="checkbox"/>	Servizio Manutenzioni - Prot. Civile	
<input type="checkbox"/>	Servizio Polizia Locale	



**Premesso** che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dall'art. 41 della L.R. n. 3 del 13.03.2009, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

**Rilevato** che l'Università degli Studi di Trento organizza attività di formazione ed orientamento non retribuito presso enti, istituzioni, associazioni ed aziende che ne facciano espressa richiesta, per i propri studenti iscritti e per laureati da non più di 18 mesi;

**Vista** la nota del 20/12/2011, con la quale l'Università degli Studi di Trento propone, al fine di procedere all'attivazione di periodi di stage presso questo Comune, rivolti a studenti iscritti ai corsi e a neolaureati, la stipula di una convenzione di tirocinio e orientamento;

**Rilevato** che il tirocinio risulta essere un momento importante del ciclo di studi, in quanto la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e, quindi, il collegamento tra domanda e offerta d'impiego;

**Dato atto** che il tirocinio, oltre ad essere un momento fondamentale per la realizzazione di professionalità future, permette anche agli operatori del Comune coinvolti di ricevere stimoli e aggiornamenti;

**Tenuto presente** che la convenzione in argomento decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità di due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi dalla scadenza;

**Preso atto** che l'Università degli Studi di Trento provvede alla copertura assicurativa contro il rischio infortuni sul lavoro e la responsabilità civile dei tirocinanti, nonché alla copertura Inail;

**Considerato** che la realizzazione del tirocinio non comporta per il Comune di Cassola alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, in quanto l'accesso ai servizi da parte degli allievi e le attività svolte nell'ambito del tirocinio avranno un carattere esclusivamente formativo;

**Accertata** la disponibilità delle Assistenti Sociali del Comune a svolgere attività di supervisione nelle giornate di presenza degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trento;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno provvedere all'approvazione dello schema di Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento, allegato sub A) alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 18, comma 1, lett. a) della L. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

**Visto** il D.M. 25.03.1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

**Visto** il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;



Tutto ciò premesso

**PROPONE**

- 1 - **di** approvare, per le ragioni in premessa indicate, la Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Trento, di cui all'allegato *sub A*) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 - **di** dare atto che la sottoscrizione della convenzione non comporta alcun costo effettivo per il Comune di Cassola, in quanto trattasi di attività avente carattere puramente formativo;
- 3 - **di** precisare che la presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi dalla scadenza;
- 4 - **di** demandare al Responsabile Area Affari Generali i provvedimenti di competenza necessari alla definizione del rapporto di collaborazione con il suddetto Istituto.


**PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000**


**UNITA' DI SERVIZIO: AFFARI GENERALI**


Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Moro dott. Nico  DATA 23 GEN. 2012

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa  DATA





## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi:

### DELIBERA

**1 - di** approvare, per le ragioni in premessa indicate, la Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Trento, di cui all'allegato *sub A*) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2 - di** dare atto che la sottoscrizione della convenzione non comporta alcun costo effettivo per il Comune di Cassola, in quanto trattasi di attività avente carattere puramente formativo;

**3 - di** precisare che la presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi dalla scadenza;

**4 - di** demandare al Responsabile Area Affari Generali i provvedimenti di competenza necessari alla definizione del rapporto di collaborazione con il suddetto Istituto;

**5 - di** dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Prot. Drim C \_\_\_\_\_ NR \_\_\_\_\_

ART. 4 - V comma - del DM 25/03/98 N. 142

*Tra*

l'Università degli Studi di Trento, Via Belenzani 12, 38122 Trento, codice fiscale n° 00340520220, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dott. Paolo Zanei, nato a Trento il 10 marzo 1969

*e*

l'azienda/ente **Comune di Cassola**

con sede legale in (via, n°, città, CAP, provincia) **Piazza A. Moro n. 1 - 36022 Cassola (VI)**

codice fiscale **820 007 90244** d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante",

rappresentata da **dott. Nico Moro** nato a **Mussolente (VI)**

il **11/12/1953** in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali,  
congiuntamente denominate "le Parti"

*premessso*

che l'Università ha inteso promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra-curriculare,

che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorino le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

*si conviene e si stipula quanto segue:*


**Art. 1** Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio di formazione e di orientamento che sarà svolto da studenti e da laureati da non più di 18 mesi dell'Università presso il Soggetto ospitante.

**Art. 2** L'attività formativa e di orientamento del tirocinante nel periodo di presenza presso il Soggetto ospitante è seguita e verificata da un tutor aziendale, al quale il tirocinante si rivolgerà anche per eventuali necessità di tipo organizzativo, e da un tutor universitario, designato dall'Università e coadiuvato per gli aspetti gestionali dalla Divisione Career Service.

**Art. 3** Il progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene: il nominativo del tirocinante, i nominativi dei due tutor, i tempi di presenza del tirocinante, il calendario, i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative, le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione, gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

**Art. 4** Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come previsto all'art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare è tenuto ad osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal soggetto ospitante ai fini della protezione collettiva ed individuale;



mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, in merito ai processi produttivi e ai prodotti; seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali e rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture aziendali e dei servizi messi a disposizione;

- comunicare tempestivamente alla Divisione Career Service eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto formativo e di orientamento (cambio sede, variazioni d'orario, assenze, variazioni sulla durata dello stage, etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- compilare e redigere, nelle modalità e nei tempi concordati, i documenti consegnati dalla Divisione Career Service;
- richiedere l'autorizzazione al Soggetto ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.

**Art. 5** I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con il tirocinante, ai sensi della presente Convenzione, non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro.

**Art. 6** La realizzazione del tirocinio non comporta per le Parti alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione e quelli eventualmente derivanti da successivi accordi con la Divisione Career Service.

**Art. 7** L'Università assicura il tirocinante contro gli Infortuni sul lavoro, Compagnia INA - Assitalia - Ag. di Trento polizza n° 088/429120; Responsabilità Civile Terzi Compagnia Lloyd's of London - Ag. di Pistoia polizza n° 1600129. L'Università, inoltre, garantisce la copertura INAIL mediante la speciale forma "gestione per conto" dello Stato prevista dal combinato disposto dagli articoli 127 e 190 del Testo Unico n° 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10.10.1985.

In caso di incidente occorso al tirocinante nello svolgimento delle attività di tirocinio, lo stesso tirocinante dovrà comunicarlo immediatamente alla Parti, facendo pervenire ad entrambe la documentazione necessaria. Le coperture assicurative comprendono anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante e comunque rientranti nelle attività previste dal progetto formativo e di orientamento. Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. Compete al "Datore di lavoro" del Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, nonché l'eventuale sorveglianza sanitaria.

**Art. 8** Il Soggetto ospitante, qualora il tirocinante sia soggetto a sorveglianza sanitaria, si impegna a fornire all'Università copia della documentazione attestante l'idoneità, anche a termine del tirocinio.

**Art. 9** Il Soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei seguenti limiti:

- da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante
- da sei a diciannove dipendenti a tempo indeterminato: non più di due tirocinanti contemporaneamente
- più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti presenti contemporaneamente in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti.

**Art. 10** Il Soggetto ospitante si impegna al rispetto di quanto concordato nel progetto di tirocinio, garantendo al tirocinante le migliori condizioni possibili per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

**Art. 11** A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto ospitante si impegna a compilare la *Scheda di Valutazione* fornita dall'Università e a restituirla alla Divisione Career Service. Nel caso di tirocinio curriculare si impegna anche a redigere il modulo di *Certificazione di Tirocinio* relativo alla durata e alla natura del tirocinio e a restituirlo, quale documento indispensabile per il riconoscimento dei crediti formativi, al tirocinante o alla Divisione sopra citata. Per quanto attiene invece i tirocini o gli stage dei corsi di laurea nell'area del servizio sociale, il tutor aziendale (supervisore) si impegna a consegnare la scheda di valutazione del tirocinio svolto, predisposta dai corsi di laurea stessi, nelle modalità e nei termini previsti.

*Art. 12* Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area del servizio sociale, l'Università si impegna a favorire la partecipazione del responsabile aziendale (supervisore) alle attività di aggiornamento e formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del responsabile aziendale (supervisore), in orario di servizio, agli incontri promossi dai corsi.

*Art. 13* Il Soggetto ospitante e il tirocinante si impegnano a comunicare tempestivamente alla Divisione Career Service l'intenzione di interrompere il progetto di tirocinio in corso.

*Art. 14* L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.

*Art. 15* Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art. 18 legge 24 giugno 1997, n° 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

*Art. 16* La presente Convenzione che sostituisce tutte le convenzioni eventualmente ancora in essere tra le Parti, decorre dalla data sottoindicata, ha validità di due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi dalla scadenza.

*Art. 17* Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Letto, approvato, sottoscritto il \_\_\_\_\_

PER L'UNIVERSITÀ

Il Dirigente \_\_\_\_\_

PER IL SOGGETTO OSPITANTE


Il Responsabile Area AA.GG. \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Giuseppe Gianpiero Schiavone

*Giuseppe Gianpiero Schiavone*



**IL SINDACO-PRESIDENTE**

Silvia Pasinato

*Silvia Pasinato*

**SOGGETTA A :**


- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

**TRASMISSIONE SERVIZIO**

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giuseppe G. Schiavone



*Giuseppe Schiavone*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Cron. 44 Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 27 GEN. 2012



**Il Funzionario Ufficio Segreteria**

*MORO DANIEL NICO*



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino

al \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**